

Circolare n. 10 del 24 Gennaio 2018

Esonero Canone rai 2018: dichiarazione sostitutiva entro il 31.01.2018

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che, **il 31.1.2018 scade il termine per presentare la dichiarazione di non detenzione di apparecchio TV** ed evitare così l'addebito del canone RAI per il 2018. Si ricorda che i titolari di utenza elettrica possono presentare la dichiarazione **per segnalare la non detenzione di apparecchio TV** da parte dei componenti della stessa famiglia anagrafica (con validità annuale) o, in alternativa, per segnalare che il canone non deve essere addebitato perché **dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia**. La dichiarazione si considera presentata **nella data risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall'Agenzia delle Entrate**. Se non è possibile l'invio telematico, la dichiarazione sostitutiva, unitamente a copia di un documento di riconoscimento, **può anche essere spedita a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta all'indirizzo: Agenzia delle entrate - Ufficio Torino 1 - Sportello abbonamenti TV - Casella postale 22 - 10121 Torino. In questo caso, la dichiarazione si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale**. Il modello può altresì essere **firmato digitalmente e presentato via PEC all'indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it**.

■ Brescia
Via Creta,78
25124 Brescia
Sede legale

■ Calcinato
Via Don Minzoni, 21
25011 Calcinato (BS)

■ Verolanuova
P.zza della Libertà, 13/b
25028 Verolanuova (BS)

■ Milano
Via Vittor Pisani, 8
20124 Milano

■ Roma
Via A. G. Resti, 63
00143 Roma

Premessa

L'art. 1 comma 153 della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016), modificando il regime di riscossione del canone RAI a partire dal 2016:

- ha introdotto la **presunzione di detenzione dell'apparecchio** tv nel caso in cui esista un'utenza elettrica nel luogo in cui una persona ha la propria residenza anagrafica e;
- ha previsto che, per i titolari di una utenza elettrica di tipo residenziale, il **pagamento del canone tv per uso privato avvenga mediante addebito sulla bolletta elettrica**, in 10 rate mensili, **da gennaio a ottobre di ogni anno.**

La presunzione in parola **può essere superata solo con una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000**, che, se non veritiera, **ha effetti penali**, secondo le modalità ed entro i termini definiti dai provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate n. 45059 e n. 58258 del 2016. In particolare, con **provvedimento n. 45059 del 24 marzo 2016**, l'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile il modello di dichiarazione sostitutiva relativa al canone RAI per **il superamento delle presunzioni di possesso di apparecchi televisivi.**

Osserva

Il modello di dichiarazione sostitutiva è disponibile **sui siti internet:**

- dell'Agenzia delle Entrate www.agenziaentrate.gov.it e
- della Rai www.canone.rai.it .

Con il provvedimento di cui trattasi, l'Agenzia delle Entrate ha sostanzialmente previsto che **per il tramite del suindicato modello**, chi è **titolare di utenza per la fornitura di energia elettrica per uso domestico residenziale**, per non pagare il canone, deve presentare **una dichiarazione sostitutiva:**

- **di non detenzione di un apparecchio tv** da parte di nessun componente della famiglia anagrafica;
- **di non detenzione**, da parte di componenti della famiglia anagrafica in una delle abitazioni per le quali il dichiarante è titolare di utenza di fornitura di energia elettrica, **di un apparecchio ulteriore rispetto a quello per cui è stata presentata entro il 31 dicembre 2015** una denuncia di cessazione dell'abbonamento per suggellamento (ex art. 10 primo comma del RDL 246/38);

■ Brescia
Via Creta,78
25124 Brescia
Sede legale

■ Calcinato
Via Don Minzoni, 21
25011 Calcinato (BS)

■ Verolanuova
P.zza della Libertà, 13/b
25028 Verolanuova (BS)

■ Milano
Via Vittor Pisani, 8
20124 Milano

■ Roma
Via A. G. Resti, 63
00143 Roma

- che **il canone non deve essere addebitato in nessuna utenza elettrica intestata al dichiarante** perché esso è dovuto in relazione all'utenza elettrica intestata ad altro componente della stessa famiglia anagrafica, di cui il dichiarante comunica il codice fiscale;
- per **il venir meno dei presupposti di una dichiarazione sostitutiva resa in precedenza.**

Osserva

La dichiarazione sostitutiva può essere resa dall'**erede** se l'utenza elettrica è intestata transitoriamente a un soggetto deceduto. **La modalità di presentazione è stata aggiornata in data 8 aprile 2016 dall'Agenzia delle Entrate permettendo anche agli eredi di soggetti deceduti di presentare la dichiarazione sostitutiva di non possesso.** Tali cambiamenti sono riportati nelle istruzioni per la compilazione del modulo e nel modulo di dichiarazione stesso.

Modalità di invio della dichiarazione

La dichiarazione sostitutiva **dev'essere presentata:**

- **direttamente** (dal contribuente o dall'erede) **tramite una specifica applicazione web disponibile sul sito**, utilizzando le credenziali rilasciate dall'Agenzia;
- oppure **avvalendosi di un intermediario abilitato.**

Osserva

La dichiarazione si **considera presentata nella data risultante dalla ricevuta rilasciata in via telematica dall'Agenzia delle Entrate.**

Se non è possibile l'invio telematico, **la dichiarazione sostitutiva**, unitamente a copia di un documento di riconoscimento, **può anche essere spedita a mezzo del servizio postale in plico raccomandato senza busta all'indirizzo: Agenzia delle entrate - Ufficio Torino 1 - Sportello abbonamenti TV - Casella postale 22 - 10121 Torino.**

Osserva

In questo caso, la dichiarazione **si considera presentata nella data di spedizione risultante**

■ Brescia
Via Creta,78
25124 Brescia
Sede legale

■ Calcinato
Via Don Minzoni, 21
25011 Calcinato (BS)

■ Verolanuova
P.zza della Libertà, 13/b
25028 Verolanuova (BS)

■ Milano
Via Vittor Pisani, 8
20124 Milano

■ Roma
Via A. G. Resti, 63
00143 Roma

dal timbro postale.

Il modello **può essere firmato digitalmente e presentato via PEC** all'indirizzo **cp22.sat@postacertificata.rai.it**.

Validità della dichiarazione

La dichiarazione di non detenzione **ha validità annuale e va quindi inviata ogni anno** se ne ricorrono i presupposti. A regime, per avere effetto a partire dal 1° gennaio di un dato anno di riferimento, **dev'essere presentata a partire dal 1° luglio dell'anno precedente ed entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento stesso**. Pertanto, la dichiarazione ha **effetto per l'intero canone dovuto per il 2018 se presentata dal 1° luglio 2017 ed entro il 31 gennaio 2018**.

Anno 2018		
Modalità di presentazione della dichiarazione	Termini di presentazione della dichiarazione	Efficacia della dichiarazione
Cartacea (via posta) o telematica	Dal 1° luglio 2017 al 31 gennaio 2018	Tutto il 2018

Osserva

Resta confermata la previsione secondo cui, **chi attiva**, invece, una **nuova utenza di fornitura di energia elettrica** per uso domestico residenziale **e non è titolare di altra utenza nell'anno di attivazione**, deve presentare la dichiarazione sostitutiva **entro la fine del mese successivo alla data di avvio della fornitura** per avere effetto a partire dalla stessa data e fino al 31 dicembre dell'anno in corso.

■ Brescia
Via Creta, 78
25124 Brescia
Sede legale

■ Calcinato
Via Don Minzoni, 21
25011 Calcinato (BS)

■ Verolanuova
P.zza della Libertà, 13/b
25028 Verolanuova (BS)

■ Milano
Via Vittor Pisani, 8
20124 Milano

■ Roma
Via A. G. Resti, 63
00143 Roma